
SEZIONE GIURISDIZIONALE D'APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA
Presidente f.f.: S. Cilia - Relatore: L. Savagnone

Sentenza del 31 dicembre 2002 212/02

FATTO

Con sentenza n. 51/2001/Resp. la sezione giurisdizionale per la regione siciliana condannava il sig. A. L. al pagamento, in favore del comune di Favara, della somma di lire 9.710.400, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, per avere determinato, quale sindaco, una spesa priva di utilità avendo corrisposto al rag. V. C., nominato esperto, il compenso per l'attività svolta dal 24 aprile al 24 giugno 1997, senza avere verificato l'effettivo adempimento dell'obbligazione.

Avverso questa sentenza ha proposto appello il dott. L. A., rappresentato e difeso dagli avv.ti Diego Ziino e Angelo Cacciatore. Rilevano i difensori che il giudice di primo grado non ha attribuito il giusto valore probatorio alla documentazione prodotta e non ha considerato la natura fiduciaria dell'incarico. Anche alla luce della giurisprudenza di questa sezione d'appello, i difensori affermano che non risulta la mancanza dell'utilità della prestazione per l'Amministrazione e che nessuna documentazione dell'attività del consulente era necessaria per legge. Peraltro, risulta agli atti, attraverso una certificazione del rag. C., che il rag. C. avrebbe svolto nell'anno 1995 attività di consulenza e collaborato per la redazione del bilancio di previsione 1996, nonché per la risoluzione delle questioni riguardanti i debiti fuori bilancio.

Il giudice di primo grado non avrebbe, poi, considerato che era la procura a dovere provare che l'incarico non era stato espletato, né d'altra parte avrebbe effettuato alcuna valutazione sulla richiesta di prova testimoniale fatta dai difensori in primo grado.

Non è stato poi rilevato che la liquidazione dei compensi era di competenza del responsabile dell'ufficio proponente e che spettava, quindi, a lui e non al sindaco verificare che la prestazione fosse stata eseguita.

Mancherebbe, comunque il dolo o la colpa grave del sindaco nella condotta a lui imputata.

Il procuratore generale nelle conclusioni scritte ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma

della sentenza impugnata.

All'udienza dibattimentale il P.M. ha confermato le conclusioni scritte.

DIRITTO

Con l'appello proposto i difensori del sindaco A. hanno anzitutto rilevato che ha errato il giudice di primo grado a condannare il loro assistito, posto che nessuna prova del mancato svolgimento dell'incarico era stata fornita dalla procura e che, d'altra parte, la legge non prevede che l'attività del consulente sia in alcun modo documentata.

In effetti l'art. 14 della l.r. n. 2/97 non stabilisce in quale modo debba essere documentata l'attività svolta dagli esperti, ma soltanto che il sindaco annualmente trasmetta al consiglio comunale una dettagliata relazione sulla loro attività. Tuttavia, come esattamente affermato dal giudice di primo grado, costituisce principio generale dell'ordinamento, l'obbligo degli amministratori e dei dipendenti pubblici di tenere comportamenti assolutamente trasparenti e di documentare e giustificare le spese disposte nell'esercizio di funzioni e compiti della p.a.. Peraltro, il frutto dell'incarico conferito al terzo per essere portato a vantaggio dell'amministrazione deve essere conoscibile dai soggetti che partecipano alla funzione pubblica, cosicché l'assenza di documentazione sull'attività svolta dal professionista non consente di valutare in concreto se la spesa sia utile. Non vi è dubbio, quindi, che, indipendentemente dalla lettera della cennata disposizione, sussiste una precisa obbligazione giuridica del sindaco di documentare l'attività degli esperti da lui nominati per l'esercizio di funzioni proprie, anche quando tale attività, per la sua natura, sia stata esplicita in tutto o in parte oralmente ovvero anche attraverso comportamenti materiali.

Nella specie, a fronte della assoluta mancanza di documentazione presso il comune sull'attività svolta ed in assenza anche della dettagliata relazione che il sindaco avrebbe dovuto trasmettere annualmente al consiglio comunale, ai sensi dell'art. 14 sopra citato, e che sarebbe stata essa stessa sufficiente a comprovare l'utilità della spesa, dato il suo oggettivo contenuto certificatorio, nessuna prova contraria è stata fornita dagli appellanti.

Alla documentazione prodotta dalla difesa, infatti, sono state allegate relazioni, peraltro prive di firma leggibile e di data, relative al riconoscimento di debiti fuori bilancio, delle quali si fa

menzione anche nelle memorie difensive, ma che comunque deve escludersi possano riferirsi all'attività espletata dal consulente nel periodo in contestazione (24 aprile/24 giugno 1997), in quanto le delibere di riferimento sono emesse tutte nell'anno 1995.

Circa l'obiezione difensiva secondo cui la liquidazione dei compensi era di competenza del responsabile dell'ufficio proponente e che spettava, quindi, a lui e non al sindaco verificare che la prestazione fosse stata eseguita, osserva il collegio che, come risulta agli atti del fascicolo, il mandato di pagamento in favore del rag. C. venne emanato solo dopo che la parcella era stata vistata dal sindaco con in calce di suo pugno l'attestazione che l'attività era stata espletata. La liquidazione del relativo compenso era, quindi, un atto dovuto da parte degli uffici comunali.

Circa la sussistenza dell'elemento psicologico della responsabilità, assumono i difensori che nessuno degli elementi individuati dalla giurisprudenza caratterizzanti il dolo o la colpa grave sono riscontrabili nella condotta del sindaco.

Anche su tale capo della sentenza il Collegio concorda con il giudice di primo grado ritenendo sussistente la colpa grave dell'appellante il quale, nell'esercizio della sua attività di sindaco, che avrebbe dovuto essere improntata, in funzione dei delicatissimi compiti da svolgere, a rigorosi criteri di massima legalità, ha determinato per il comune una spesa al di fuori dei limiti imposti dalla legge senza procedere ad un esame preventivo della sua utilità.

Conclusivamente la sentenza impugnata si appalesa esente dalle censure formulate con l'atto di appello che, pertanto, va respinto.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando

RESPINGE

l'appello proposto, avverso la sentenza in epigrafe.

Condanna l'appellante al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio che si liquidano

in complessive lire,
pari ad euro .

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 8 ottobre 2002.

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 31/12/2002